

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1787

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANNINI e BRISCA MENAPACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2007 (*)

Disposizioni in materia di riordino delle carriere militari

() Testo non rivisto dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo le rappresentanze militari chiedono con forza un provvedimento che provveda al riordino dei propri ruoli e quindi delle proprie carriere.

Già la precedente legislatura aveva tentato di affrontare il problema attraverso una proposta legislativa che non aveva trovato però il consenso dei diretti interessati. Il problema dunque rimase allora insoluto e venne demandato al nuovo governo il compito di proporre ulteriori, soddisfacenti soluzioni. Questo progetto di legge tende appunto ad affrontare questa urgente esigenza delle forze armate italiane.

I numerosi interventi del Partito della rifondazione comunista all'interno di varie camere, dove prioritariamente si è sempre cercato il dialogo con i militari, ci hanno permesso di constatare come questo problema sia uno dei più sentiti dagli addetti ai lavori.

In primo luogo viene lamentato l'ampio spartiacque che divide i corpi ad ordinamento civile da quelli ad ordinamento militare: nei primi, ad esempio, il grado di «commissario» che si ottiene a seguito della frequenza d'Accademia, corrisponde a quello di «maggiore» in cui invece ci si qualifica in campo militare dopo diversi anni dalla compiuta frequenza d'Accademia, da cui si esce investiti del grado di «tenente». Analogamente, in anni precedenti, il riordino dei ruoli attuato per i corpi ad ordinamento civile ha permesso a questi addetti un più agile passaggio dal ruolo «sovrintendenti» a quello «ispettori», ruoli rispettivamente corrispondenti a quelli di appuntati/brigadieri e marescialli. Gli stessi passaggi non sono però stati applicati alle carriere militari, contribuendo così ad ampliare il divario esistente tra i diversi ordinamenti.

Poiché attualmente è in discussione una nuova ipotesi di riordino per i corpi ad ordinamento civile, fondata sulle richieste avanzate dai sindacati relativi, si ritiene purtroppo molto ardua un'eventuale ipotesi di parificazione dei gradi dei corpi a diverso ordinamento, considerato il vantaggio in positivo che da anni quelli civili possono vantare nei confronti dei militari.

La «rincorsa» risulterebbe innanzitutto perché i corpi ad ordinamento civile possono avvalersi della componente sindacale che li rappresenta ed esercita tutti gli strumenti legali in suo possesso per dar voce alle richieste degli addetti: da questo punto di vista i forti vincoli di legge della rappresentanza militare non permettono un'altrettanto incisiva capacità di contrattazione. Inoltre l'equiparazione immediata dei gradi dei corpi ad ordinamento civile e militare, oltre che ad un insostenibile aggravio di spesa, porterebbe ad un intasamento di alcuni ruoli militari a scapito di altri che rimarrebbero pressoché scoperti, quando già la situazione complessiva degli organici si presenta critica per il numero deficitario di taluni addetti, quali i brigadieri. Infine, un'eventuale paritetico inquadramento dei vari corpi avrebbe un proprio preciso fine nel momento in cui fosse delineata l'appartenenza degli uni e degli altri al comparto sicurezza o a quello difesa: in pratica, la definizione precisa (che attualmente non esiste) del «chi fa che cosa», sarebbe di non poco aiuto nell'individuazione delle specificità di ogni Arma e permetterebbe di creare un organigramma preciso di compiti e personale. Apparirebbe quindi, secondo questa logica, piuttosto singolare che ad esempio la Polizia, su cui tutti sembrano concordi nel sostenere che rivesta come compito precipuo quello della sicurezza, sia

organizzata secondo la stessa struttura gerarchica dei Carabinieri, corpo per il quale non si è ancora giunti ad una precisa collocazione tra le due funzioni di sicurezza e difesa.

Si ritiene quindi necessario procedere ad un riordino delle carriere del settore militare in maniera esclusiva, nell'attesa che intervenga una svolta democratica nell'ambiente, sia per quanto riguarda i diritti dei lavoratori in divisa, sia per quanto concerne la definizione dei loro compiti.

Nello specifico dunque, questo progetto di legge volto al riordino delle carriere delle forze di polizia ad ordinamento militare si pone come primo obiettivo l'eliminazione del precariato nelle forze armate attraverso gli articoli 1 e 2 che, regolando i criteri per l'arruolamento, eliminano gli attuali concorsi per volontari in ferma breve ed istituiscono concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato con accesso totalmente dall'esterno dell'Esercito.

Con gli articoli 4, 5 e 6, invece, si intende promuovere lo sviluppo del concetto di «carriera aperta» che preveda quindi per tutta la base la possibilità di progressione verticale verso i ruoli superiori. Con l'articolo 7, poi, si dispongono i criteri per la progressione orizzontale, ossia la progressione tra diversi gradi all'interno di un medesimo ruolo, che comporterà benefici puramente economici.

Per talune Armi e categorie di ufficiali infatti si è già attuata a partire dall'anno 2000

(si pensi alla trasformazione dell'Arma dei carabinieri in quarta forza armata, svincolando la quindi dall'Esercito in termini di comandanti e comando) una riforma che ha moltiplicato in maniera esponenziale l'organico dei posti apicali.

Si ritiene quindi fondamentale a questo punto una revisione delle progressioni di carriera della base, soggetta da sempre a prove di concorso per ogni avanzamento di ruolo e comunque assoggettata ad una carriera pressoché limitata al ruolo marescialli.

A tal fine, la novità introdotta con questa proposta sta proprio nel «sistema cartesiano» di progressioni: di carriera (verticali) ed economiche (orizzontali).

Si introduce inoltre, con l'articolo 8, la specifica dell'area di appartenenza di ciascun addetto, contribuendo a chiarire, nei limiti di questo progetto, le sfere di competenza e di fungibilità, al di là delle quali la formazione e le caratteristiche del singolo non permettono diverso utilizzo. Si considera infatti altrettanto importante definire in precisi ambiti il ruolo prettamente lavorativo che deve essere ricoperto dai singoli addetti ai lavori, eliminando le commistioni ibride che spesso si sono venute a creare, rendendo «tutti abili a tutto», a seconda delle necessità: più competenza e specificità, dunque, per un servizio qualificato esercitato da operatori altrettanto qualificati e motivati nelle proprie scelte di carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Arruolamento)

1. Sono aboliti i concorsi nel ruolo dei volontari in ferma breve, istituiti ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Tali concorsi sono sostituiti con concorsi a tempo indeterminato, con accesso totalmente dall'esterno nel ruolo iniziale della carriera, dove i requisiti richiesti sono:

- a) maggiore età;
- b) diploma di scuola media inferiore;
- c) cittadinanza italiana;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) nessun carico pendente giuridico.

2. I concorsi per gli accessi a ruoli superiori sono sia esterni che interni (con una percentuale rispettivamente del 50 per cento).

3. Ciascun bando di concorso è relativo ad ogni singola Arma.

Art. 2.

(Posti a concorso)

1. Il numero di posti a concorso è stabilito annualmente sulla base delle necessità organiche di ogni singola Arma e nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili.

Art. 3.

(Progressioni interne di carriera)

1. Il passaggio interno da un ruolo all'altro avviene sulla base del 50 cento del totale dei posti disponibili per il grado iniziale di cia-

scun ruolo e prevede la valutazione prioritaria dei titoli di studio e di servizio e in secondo luogo l'anzianità di servizio, che può comunque sopperire, maggiorata, alla mancanza di titolo di studio, mentre a parità di punteggio si valutano le note caratteristiche.

2. Le progressioni interne di carriera sono suddivise in verticali ed orizzontali, rispettivamente finalizzate all'accesso a ruoli superiori o a gradi superiori all'interno del medesimo ruolo di appartenenza.

3. I partecipanti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale accedono ad un corso di formazione trimestrale a carattere teorico e ad un successivo tirocinio in ruolo sempre di durata trimestrale.

Art. 4.

(Progressioni verticali)

1. Le progressioni verticali sono specificamente finalizzate al passaggio da un ruolo all'altro in senso verticale.

2. I ruoli in cui si articolano le carriere si dividono in:

- a) carabiniere;
- b) appuntato;
- c) brigadiere;
- d) maresciallo;
- e) ufficiale.

3. Il passaggio verticale da un ruolo all'altro non prevede rigidamente l'appartenenza al ruolo immediatamente inferiore: è invece possibile la partecipazione al concorso da qualsiasi ruolo di appartenenza a quello bandito a concorso. Nella graduatoria da stilare, sarà comunque assegnato un punteggio superiore ai candidati che appartengono al ruolo immediatamente inferiore rispetto a quello per cui si fa domanda, mentre per gli appartenenti ai rimanenti ruoli inferiori verrà attribuito un punteggio minore.

4. Per il passaggio dal ruolo di carabiniere a quello di appuntato sono richiesti tre anni di anzianità nel ruolo e il diploma di scuola

secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o in alternativa cinque anni di anzianità e il possesso di diploma triennale, oppure sette anni di anzianità in mancanza di titolo di studio.

5. Per il passaggio dal ruolo di appuntati a quello di brigadieri sono richiesti i medesimi requisiti di cui al comma 3.

6. Per il passaggio dal ruolo di brigadieri a quello di marescialli sono richiesti medesimi requisiti di cui al comma 3.

7. Per il passaggio dal ruolo di marescialli a quello di ufficiali sono richiesti tre anni di anzianità nel ruolo e laurea di durata quinquennale, oppure cinque anni di anzianità nel ruolo e laurea triennale, oppure sette anni di anzianità nel ruolo e diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

8. Al ruolo di ufficiali con il grado di sottotenente si può accedere con concorso esterno oppure con concorso interno:

a) possono accedere tramite concorso interno i candidati che partano dal ruolo di maresciallo e siano in possesso dei titoli indicati al comma 7;

b) possono accedere tramite concorso i candidati che posseggano una laurea quinquennale nelle materie specificate in ogni singolo bando di concorso.

9. Per accedere al ruolo di ufficiali con il grado di tenenti sono necessari la frequentazione delle Accademie militari specifiche per ogni Arma o cinque anni di servizio con il grado di sottotenente.

10. Per il passaggio al grado di capitano è richiesta la frequenza del corso abilitante per titoli ed esami riservato al ruolo ufficiali-tenenti con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Per il passaggio al grado di ufficiale superiore-maggiore, è prevista l'abilitazione per titoli ed esami con esclusivo accesso dal grado di capitani e possesso di laurea quinquennale o triennale, a cui è attribuito punteggio diverso a seconda della durata

del corso di studi, della successiva frequenza di *master* post universitari o di attestati di specializzazione. Il *curriculum* di servizio, inteso come servizio prestato in aree disagiate o a rischio, darà adito ad ulteriore punteggio. L'anzianità generale sarà ulteriore elemento di punteggio.

12. Per il passaggio al grado di ufficiale superiore-tenente colonnello è previsto lo scorrimento automatico nei limiti dei posti disponibili dopo sette anni di anzianità, valutazione dei titoli di studio e del *curriculum*. Per ottemperare a quanto stabilito, è stilata annualmente apposita graduatoria di merito.

13. Per il passaggio al grado di ufficiale superiore-colonnello è prevista abilitazione per titoli, esami, *curriculum* di servizio. Risulta elemento indispensabile il possesso di laurea di durata quinquennale e un'anzianità di almeno cinque anni nel ruolo precedente.

14. I tempi di carriera nel ruolo ufficiali sono i medesimi sia per chi ha frequentato l'Accademia che per chi accede per concorso interno o esterno.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. La valutazione del *curriculum* prevede:
 - a) servizio prestato in zone disagiate o pericolose;
 - b) corsi di specializzazione;
 - c) encomi;
 - d) riconoscimenti di carriera al servizio svolto;
 - e) esami SLE.

2. A parità di valutazione su tutti gli elementi elencati al comma 1, subentra la consultazione delle note caratteristiche.

3. Il Ministero della difesa, previa consultazione con le rappresentanze militari, è autorizzato ad emanare un decreto che stabilisca i titoli di studio necessari per l'accesso ai vari ruoli, i relativi punteggi attribuiti, nonché eventuali punteggi supplementari at-

tribuiti per diplomi di specializzazione o i *master* universitari di durata almeno annuale.

4. L'equipollenza di titoli di studio deve essere dimostrata attraverso le apposite tabelle di equipollenza in dotazione al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Passaggio al grado di generale)

1. La dirigenza del personale delle forze militari con la presente disposizione di legge viene contrattualizzata.

2. Il passaggio dal grado di colonnello a quello di generale avviene, sulla base dei posti disponibili, per valutazione di tutti i titoli posseduti legalmente riconosciuti, dei corsi di specializzazione, formazione e aggiornamento interno, frequentazione del biennio della Scuola di Guerra con relativa collocazione in graduatoria, grado di conoscenza delle lingue straniere e tecnologie informatiche.

3. Le prove di idoneità di cui al comma 2 verteranno su almeno due prove scritte e una orale, nonché sulla valutazione da parte di apposita commissione esterna del *curriculum* di servizio e relative note.

Art. 7.

(Progressioni orizzontali)

1. Nell'ambito dello stesso ruolo il passaggio da un grado all'altro avviene senza concorso e comporta benefici unicamente economici. Al passaggio di grado si accede tramite valutazione dell'anzianità e, secondariamente, di eventuale titolo di studio; rimane possibile in qualunque grado del ruolo partecipare al concorso per l'accesso al ruolo superiore, previo il possesso dei titoli e dell'anzianità richiesti.

2. Il ruolo carabiniere si divide in due gradi: carabiniere e carabiniere scelto.

3. Il ruolo appuntati si divide nei gradi di appuntato, appuntato scelto, appuntato scelto con anzianità di almeno otto anni.

4. Il ruolo brigadieri si divide in vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo, brigadiere capo con almeno otto anni di anzianità.

5. Il ruolo marescialli si divide in maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo capo con almeno otto anni di anzianità.

6. Con la presente legge sono aboliti i gradi di maresciallo capo con almeno dieci anni di anzianità, mar.a.s.ups e mar.a.s.ups con almeno otto anni di anzianità.

7. Le graduatorie per il passaggio da un grado all'altro all'interno del medesimo ruolo devono essere redatte a scadenze biennali sulla base dei posti vacanti in organico.

8. Il passaggio al nuovo grado può comportare l'assunzione di responsabilità di comando anche *ad interim* che devono essere compensate dall'integrazione stipendiale relativa alla responsabilità stessa.

Art. 8.

(Aree di appartenenza del personale in ruolo)

1. La qualifica di ciascun lavoratore delle forze armate consta di tre aree:

- a) gestionale/amministrativa;
- b) tecnica;
- c) logistica.

2. Eventuali modifiche alle tre qualifiche di cui al comma 1 sono rimandate alle specifiche necessità di ciascuna Arma.

3. È possibile il transito da un'area all'altra, previa disponibilità di posti e possesso di titolo specifico.

4. L'appartenenza o il transito all'area tecnica comporta *ex tunc* la perdita della qualifica di polizia giudiziaria.

